
	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 1 di 12

<b>Art. 1 - Oggetto della fornitura</b>	<b>2</b>
<b>Art. 2 - Opzioni e proroghe</b>	<b>2</b>
<b>Art.3 -Modalità di ordine</b>	<b>4</b>
<b>Art.4 -Condizioni generali di fornitura</b>	<b>4</b>
<b>Art. 5 - Fonti normative</b>	<b>5</b>
<b>Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro</b>	<b>5</b>
<b>Art. 7 - Caratteristiche tecniche</b>	<b>6</b>
<b>Art. 8 - Consegna</b>	<b>6</b>
<b>Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso</b>	<b>7</b>
<b>Art. 10 – Corrispettivi</b>	<b>8</b>
<b>Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari</b>	<b>8</b>
<b>Art. 12- Fatturazione e pagamenti</b>	<b>9</b>
<b>Art. 13 - Penali</b>	<b>10</b>
<b>Art. 14 - Brevetti e royalties</b>	<b>11</b>
<b>Art. 15 - Risoluzione del contratto</b>	<b>11</b>
<b>Art. 16 - Recesso</b>	<b>12</b>
<b>Art. 17 - Cessione di contratto e di credito</b>	<b>12</b>
<b>Art. 18 - Subappalto</b>	<b>13</b>
<b>Art. 19 - Codice di comportamento</b>	<b>14</b>
<b>Art. 20 - Riservatezza</b>	<b>14</b>
<b>Art. 21 - Trasparenza</b>	<b>14</b>
<b>Art. 22 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).</b>	<b>15</b>
<b>Art. 23- Spese ed oneri contrattuali</b>	<b>15</b>
<b>Art. 24 - Foro competente</b>	<b>16</b>

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 2 di 12

#### Art. 1 - Oggetto della fornitura


1. Il presente documento contiene le condizioni contrattuali relative alla fornitura suddivisa nei seguenti lotti di standard e reagenti per i laboratori di Arpae ER:

n.	Oggetto del lotto	CIG	Valore dell'accordo quadro IVA esclusa
1	Standard organici marcati		130.000,00
2	Matrici certificate		45.000,00
3	Standard inorganici		65.000,00
4	Organici nativi		210.000,00
5	Terreni e supplementi in vari formati per colture microbiologiche		160.000,00
6	Reagenti chimici		140.000,00
7	Reagenti di microbiologia per la ricerca della legionella		50.000,00
8	Reagenti per analisi mediante "Defined substrate Technology" (DST)		110.000,00
9	Dimer Trimer		60.000,00

2. Con il fornitore aggiudicatario di ciascun lotto, verrà sottoscritto un accordo quadro, indicante le modalità con cui Arpae potrà ricorrere alla fornitura oggetto dell'appalto, mediante ordini di fornitura che verranno attivati dalle singole strutture laboratoristiche di Arpae durante il triennio di durata del medesimo accordo quadro.
3. Con la stipula dell'accordo quadro, l'aggiudicatario di ciascun lotto, si impegna a rispondere ai singoli ordini di fornitura fino alla conclusione del periodo di validità, alle condizioni di cui al presente capitolato speciale d'appalto.
4. Gli importi indicati, non sono in alcun modo impegnativi e vincolanti per Arpae, costituendo l'accordo quadro unicamente un documento base per la regolamentazione e l'aggiudicazione degli appalti attuativi (ordini di fornitura).
5. Gli importi indicati sono considerati come importo massimo spendibile; nel caso in cui prima della scadenza del termine di durata sia stato esaurito l'importo massimo spendibile, eventualmente incrementato ai sensi dell'articolo 2 "opzioni e proroghe", l'accordo quadro verrà considerato concluso.

#### Art. 2 - Opzioni e proroghe

1. L'importo massimo spendibile previsto per ciascun accordo quadro potrà essere incrementato fino ad un massimo del 30%, per un aumentato fabbisogno dei medesimi prodotti oggetto dell'accordo quadro, quantificato nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 120 c.1 lett. a) del D.Lgs.36/23.
2. Arpae si riserva la facoltà di ordinare al fornitore aggiudicatario, prodotti analoghi a quelli del rispettivo accordo quadro nel limite complessivo del 5% del valore dell'accordo quadro. Tali modifiche di natura

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 3 di 12

non sostanziale ai sensi dell'art. 120 co.1, lett.a) del codice sono state considerate ai fini del calcolo del valore stimato dell'appalto

3. Ai sensi dell'art.120 comma 10 del codice, Arpae si riserva la facoltà di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante; l'esercizio di tale facoltà sarà comunicato al fornitore almeno 15 giorni prima della scadenza del contratto.
4. La durata dell'accordo quadro in corso di esecuzione potrà essere prorogata per un periodo di sei mesi, In casi eccezionali, per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
5. Arpae si riserva la facoltà entro tre mesi dalla scadenza dell'accordo quadro, di rinnovare l'accordo quadro per un ulteriore anno; Il rinnovo del contratto è subordinato all'accettazione del fornitore; i prezzi saranno negoziati sulla base dell'indice di rivalutazione ISTAT e di evidenze oggettive relative all'aumento dei costi delle materie prime per il valore stimato per ogni lotto nella tabella seguente
6. Il valore stimato per tutte le opzioni e e la proroga di cui al comma 3 è riportato nella tabella seguente :

Lotto	Art. 120 comma 1 lett.a) consegne complementari fino al 30%	Art. 120 comma 1 lett.a) consegne analoghe fino al 5%	art.120 comma 10 Proroga per la durata di sei mesi	art.76 comma 4 Rinnovo per la durata di dodici mesi	Importo totale opzioni, proroga e rinnovo
1	39.000,00	6.500,00	21.670,00	43.340,00	110.510,00
2	13.500,00	2.250,00	7.500,00	15.000,00	38.250,00
3	19.500,00	3.250,00	10.840,00	21.670,00	55.260,00
4	63.000,00	10.500,00	35.000,00	70.000,00	178.500,00
5	48.000,00	8.000,00	26.670,00	53.340,00	136.010,00
6	42.000,00	7.000,00	23.340,00	46.670,00	119.010,00
7	15.000,00	2.500,00	8.340,00	16.670,00	42.510,00
8	33.000,00	5.500,00	18.340,00	36.670,00	93.510,00
9	18.000,00	3.000,00	10.000,00	20.000,00	51.000,00

### Art.3 -Modalità di ordine

1. Ciascuna delle strutture laboratoristiche di Arpae trasmetterà gli ordini di fornitura, emessi in formato elettronico, secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali in materia di digitalizzazione del ciclo passivo degli acquisti.
2. Lo strumento organizzativo interoperabile che sarà utilizzato per la gestione degli ordini attuativi, dei documenti di trasporto e delle fatture è quello dell'Agenzia Regionale Intercent-ER attraverso il Nodo

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 4 di 12

Telematico di Interscambio (NoTIER) a cui il Fornitore aggiudicatario dovrà registrarsi.

3. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloqui, regole tecniche ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio NoTI-ER.

#### **Art.4 -Condizioni generali di fornitura**

1. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati.
3. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla data del contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti di Arpae, assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale qualificato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali.
6. Arpae è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale del Fornitore nell'esecuzione del contratto, convenendo a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto.
7. Il Fornitore risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa, o ai suoi dipendenti, o a suoi incaricati, tenendo al riguardo sollevata Arpae da ogni responsabilità ed onere.

#### **Art. 5 - Fonti normative**


L'esecuzione della fornitura e dei servizi oggetto del presente capitolato è regolata in via gradata:

- a) dalle clausole del presente capitolato e dall'accordo quadro ivi richiamati, nonché dall'Offerta tecnica ed Economica dell'aggiudicatario, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dal D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" , e comunque dalle norme di settore in materia di appalti pubblici;

Per quanto non espressamente previsto nelle predette fonti, si rinvia formalmente al Codice civile ed alle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di contratti di diritto privato.

#### **Art. 6 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 5 di 12

e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

2. Il Fornitore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del presente Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente Contratto.
5. Il Fornitore si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.
6. Si applica per quanto riguarda la verifica della regolarità contributiva del Fornitore aggiudicatario quanto previsto dal Decreto Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 30 gennaio 2015 "Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva.

#### **Art. 7 - Caratteristiche tecniche**

Tutti i prodotti offerti devono

- a) essere conformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio;
- b) essere confezionati in conformità alle normative in vigore, in modo tale da garantirne la corretta conservazione durante le fasi di trasporto;
- c) riportare in modo chiaramente leggibile il lotto di produzione, nonché tutte le diciture richieste dalla vigente normativa, sui recipienti o confezionamenti primari e sui DDT (documenti di trasporto).
- d) essere corredati dalle specifiche schede di sicurezza, che devono essere prodotte conformemente a quanto definito dal regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche.
- e) siano prodotti da laboratori che operano in conformità alla norma UNI CEI ISO 17034:2017 - "Requisiti generali per la competenza dei produttori di materiali di riferimento".
- f) I certificati analitici delle miscele di calibrazione per i lotti n° 1, 2, 3, 4, devono essere rilasciati al momento della consegna, da un laboratorio che opera in conformità alla norma UNI CEI ISO 17025:2018.
- g) Per i prodotti compresi nel lotto 3 "Standard inorganici", ogni singolo articolo che verrà consegnato dovrà avere un numero di lotto diverso dallo stesso articolo precedentemente consegnato.
- h) Per i prodotti compresi nei lotti 5 e 7 "Terreni e supplementi in vari formati per colture microbiologiche (disidratati, flaconi, fiale, piastre)" e "Reagenti di microbiologia per la ricerca della legionella", la scadenza del prodotto ordinato non dovrà essere inferiore ai 2 mesi rispetto alla data di consegna

#### **Art. 8 - Consegna**


1. Per l'esecuzione degli Ordini di fornitura, il Fornitore si obbliga a consegnare i beni oggetto degli stessi con le modalità di seguito stabilite ed esattamente nei luoghi indicati:

##### **Sede Laboratorio Multisito Bologna**

Via Francesco Rocchi, 19 – 40138 BO

Tel 051 396211- 051 396221 / 051 396218 / 051 396224

##### **Sede Laboratorio Multisito Ferrara**

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 6 di 12

Via Bologna, 534 – 44100 Ferrara  
Tel. 0532 901211

**Sede Laboratorio Multisito Ravenna**

Via Marconi 14 – 48100 RA  
Tel 0544 210611

**Sede di Piacenza**

Via XXI Aprile, 48 – 29100 PC  
Tel. 0523 489611 – 489674

**Sede Laboratorio Multisito Reggio Emilia**

Via Amendola, 2 – 42100 RE  
Tel 0522 336074

**Sede di Modena**

Viale Fontanelli, 23 – 44100 MO  
Tel. 059/433611.

2. Le consegne dei prodotti si intendono comprensive delle attività di imballaggio, facchinaggio, e consegna "al piano". Le consegne dovranno essere effettuate a cura del Fornitore presso le sedi ordinanti, in orario compreso dalle 9.00 alle 13.00 di ciascun giorno, esclusi sabato e festivi.
3. Al Fornitore non saranno riconosciute spese di spedizione per ordini il cui importo sia superiore a euro 300,00 (Importo Minimo di Consegna).
4. Per lo scarico del materiale il Fornitore non potrà avvalersi del personale di Arpae Emilia-Romagna; ogni operazione dovrà essere eseguita dal Fornitore o dal corriere indicato dal Fornitore previo eventuale accertamento dell'ubicazione dei locali entro i quali dovrà essere consegnata la merce.
5. L'ordine dovrà essere evaso entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data di invio.
6. La merce deve essere consegnata in base agli ordini di fornitura, di volta in volta dalle Strutture di Arpae ER. Il Fornitore si impegna a dare riscontro a ciascun ordine ricevuto, mediante specifica conferma d'ordine.
7. Il Fornitore dovrà garantire l'osservanza delle norme di una corretta conservazione e movimentazione dei prodotti durante le fasi di trasporto e qualora gli imballi non corrispondessero a queste regole e presentassero difetti, lacerazioni o tracce di manomissione o altre evidenti difformità rispetto a quanto ordinato, la merce verrà rifiutata e la Ditta fornitrice dovrà provvedere alla immediata sostituzione della medesima.

**Art. 9 - Valutazione dei prodotti a fornitura in corso**

1. All'atto della consegna la merce dovrà essere accompagnata da una distinta con l'esatta indicazione della quantità del tipo di prodotto e del riferimento agli estremi dell'ordine. Di norma al ricevimento verrà effettuato un controllo amministrativo tra i numeri dei colli dichiarati e le tipologie di prodotto, confrontando il Documento Di Trasporto con i colli consegnati. Arpae – attraverso personale incaricato del Laboratorio - si riserva la facoltà di verificare la qualità, e corrispondenza all'ordine del materiale consegnato entro 30 giorni dalla consegna, da considerarsi "termine per l'accertamento della conformità della merce".
2. I prodotti che non risultassero conformi a quanto previsto nel contratto, saranno rifiutati da Arpae e il Fornitore dovrà provvedere al loro immediato ritiro e sostituzione entro 15 giorni senza alcun aggravio di spesa.

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 7 di 12


3. La mancata sostituzione della merce da parte del Fornitore, nel termine fissato dall'Amministrazione, sarà considerata quale "mancata consegna" e Arpae avrà diritto ad agire secondo quanto stabilito dall'articolo "Penali".
4. La merce non accettata resta a disposizione del Fornitore a rischio e pericolo del Fornitore stesso, il quale dovrà ritirarla senza indugio; è a carico del Fornitore ogni danno relativo al deterioramento della merce, nonché ogni spesa sostenuta sia per la consegna, sia per il ritiro della merce stessa.

#### **Art. 10 – Corrispettivi**

1. I corrispettivi contrattuali dovuti sono determinati sulla base dell'Offerta economica del Fornitore.
2. Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, e gli stessi sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti di Arpae.
3. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione della Fornitura e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
4. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.
5. Il Fornitore non può vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatto salvo quanto previsto al comma successivo.
6. Decorso il primo anno dalla sottoscrizione del contratto, su richiesta del fornitore, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, se si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione intervenuta superiore al 5%, in relazione alle forniture da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza il seguente indice sintetico elaborato dall'ISTAT:  
indice Istat annuale dei prezzi al consumo (FOI), rilevato nel mese precedente alla decorrenza dell'adeguamento.

#### **Art. 11 - Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 e 8 della L. 136/2010 e s.m, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Il Fornitore si obbliga a comunicare, entro sette giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo quadro, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente .
3. L'esecuzione delle transazioni, discendenti dal presente accordo quadro, eseguite senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento o di incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 9 bis, della L. 136/2010 e s.m.
4. Il fornitore, si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. La mancata apposizione della clausola costituisce causa di risoluzione del contratto.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136 e s.m.

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 8 di 12


#### **Art. 12- Fatturazione e pagamenti**

1. Le fatture dovranno essere emesse, a cura del Fornitore, per ogni ordine di fornitura.
2. Le fatture dovranno essere intestate ad Arpae Emilia-Romagna, Via Po, n. 5 - CAP 40139 - Bologna C.F./P.I.04290860370 e devono riportare, oltre al riferimento al numero dell'ordine, tutti i dati richiesti dall'art. 42 DL 66/2014 convertito in legge 23/6/2014, n.89.
3. Le fatture devono pertanto riportare:
  - numero e data fattura
  - ragione sociale e CF/P.IVA del fornitore
  - oggetto della fornitura
  - importo totale con indicazione del regime IVA applicato e di eventuali altri oneri e spese
  - scadenza della fattura
  - CIG derivato comunicato in sede di ordine
  - qualsiasi altra informazione necessaria.
4. Verranno accettate e potranno essere pagate solo fatture inviate in forma elettronica ai sensi del D.M. MEF n. 55 del 3 aprile 2013 e dell'art. 25 DL 66/2014 convertito nella Legge n. 89 del 23 giugno 2014. Le fatture dovranno riportare il Codice Univoco Ufficio di Arpae UFFRF4, reperibile anche al sito [www.indicepa.gov.it](http://www.indicepa.gov.it).
5. Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
6. I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dal "termine per l'accertamento della conformità della merce" di cui al precedente articolo 9 o – se successiva – dalla data di ricevimento delle fatture.
7. In caso di ritardo, il saggio degli interessi decorrenti dalla data di scadenza del termine di pagamento come sopra individuato, sarà riconosciuto nella misura prevista dal D.lgs. 231/2002, salvo diverso accordo con l'aggiudicatario.
8. Per i fini di cui all'art. 1194 c.c. le parti convengono che i pagamenti effettuati, ancorché in ritardo, siano da imputare prima alla quota capitale e solo successivamente agli interessi e alle spese eventualmente dovuti.
9. Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto ad Arpae le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

#### **Art. 13 - Penali**

1. Per ogni giorno solare di ritardo rispetto ai termini stabiliti nel presente capitolato per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo, termini di consegna dei prodotti, termini di consegna delle schede di sicurezza, termine per la sostituzione dei prodotti non conformi), Arpae potrà applicare una penale pari allo 0,3 per mille del valore complessivo del lotto aggiudicato, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato.
3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all'applicazione delle penali vengono contestati per iscritto al Fornitore da Arpae contraente; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dal ricevimento della stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio di Arpae, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, sono applicate al Fornitore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. Arpae potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% del valore complessivo della Fornitura, oltre tale limite, Arpae ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.



	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 9 di 12

5. Arpae potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dei servizi resi dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
6. Il Fornitore prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Agenzia a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
7. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

#### **Art. 14 - Brevetti e royalties**

1. Il Fornitore dovrà garantire di essere in possesso dei brevetti, licenze o di altro titolo di legge, che lo autorizzi a produrre e vendere i beni e servizi oggetto della presente fornitura, mantenendo indenne Arpae da ogni azione, rivendicazione, costi, oneri e spese che potessero insorgere o essere conseguenza di una effettiva o presunta violazione di diritti di brevetto.

#### **Art. 15 - Risoluzione del contratto**

A prescindere dalle cause generali di risoluzione dei contratti di fornitura, Arpae potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via posta elettronica certificata (Pec), nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nelle schede tecniche prodotti.

In ogni caso Arpae può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore via pec, il contratto nei seguenti casi:

- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali imputabile al fornitore, documentato da almeno tre contestazioni ufficiali;
- qualora il Fornitore abbia accumulato penali per un importo pari o superiore alla misura percentuale massima di cui al precedente art. 13;
- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore in sede di partecipazione alla procedura;
- mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine di cui all'articolo "Garanzia definitiva" ;
- azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro Arpae, ai sensi dell'articolo "Brevetti e royalties";
- in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- in caso di violazione di uno degli impegni previsti a carico del Fornitore nel patto d'integrità accettato in fase di gara.


Con la risoluzione del contratto sorge per Arpae il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di essa, in danno all'impresa affidataria. I danni e le spese conseguenti a detta risoluzione saranno a carico del Fornitore.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Agenzia ha diritto di ritenere definitivamente la garanzia definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

#### **Art. 16 - Recesso**

Arpae ha diritto, nei casi di:

- a) giusta causa,
- b) mutamenti di carattere organizzativo, quali, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento o soppressione o trasferimento di uffici,

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 10 di 12

- c) sopravvenienza, durante l'esecuzione del contratto, di una convenzione stipulata da Consip spa e/o Intercenter a condizioni più vantaggiose rispetto a quelle del contratto stipulato, ai sensi dell'art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012,

di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- b) qualora taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia.

Dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno ad Arpae.

In caso di recesso da parte di Arpae, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

#### **Art. 17 - Cessione di contratto e di credito**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023.

#### **Art. 18 - Subappalto**

1. Il subappalto, se previsto dal Fornitore in sede di offerta, è disciplinato all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9, della Legge n. 136/2010.
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 4 lett. c) del d. lgs. 36/2023, l'eventuale subappalto di prestazioni comprese nel contratto dovrà essere previamente autorizzato da Arpae, a condizione che il fornitore dichiari contestualmente alla presentazione dell'offerta i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare.

#### **Art. 19 - Codice di comportamento**

1. Gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento aziendale di Arpae Emilia-Romagna", approvato con DDG n. 8 del 31/01/2017, ai sensi e per gli effetti del DPR 16 aprile 2013 n. 62 come modificato dal DPR 13/06/2023 n. 81 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzino opere in favore dell'amministrazione.
2. Pertanto il Fornitore è tenuto ad osservare, per quanto compatibili con la tipologia del contratto, i suddetti Codici pubblicati sul sito istituzionale di Arpae/sezione amministrazione trasparente/ disposizioni generali/atti generali ([www.arpae.it](http://www.arpae.it)).
3. In caso di violazione ai suddetti obblighi Arpae si riserva di risolvere anticipatamente il presente contratto nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità.

#### **Art. 20 - Riservatezza**

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non

	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 11 di 12

divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della Fornitura.

2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della Fornitura.
3. L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
4. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
5. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di Fornitura, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.
6. Il Fornitore può citare i termini essenziali della Fornitura nei casi in cui sia condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore stesso a gare e appalti, previa comunicazione all'Agenzia delle modalità e dei contenuti di detta citazione.
7. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.lgs.196/2003 e s.m.i. e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza.

#### **Art. 21 - Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD).**

1. Arpae Emilia-Romagna, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali (con sede in Via Po 5, 40139 Bologna, [dirgen@cert.arpa.emr.it](mailto:dirgen@cert.arpa.emr.it) - Centralino 051- 6223811), tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici.
2. I dati saranno trattati per tutto il tempo di durata del procedimento amministrativo di selezione del contraente e del contratto effettuati ai sensi del D. Lgs. n. 36/2023 ("Codice dei contratti pubblici") e successivamente saranno mantenuti in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.
3. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori di Arpae Emilia-Romagna o dalle imprese espressamente nominate come responsabili esterni del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente consentiti dall'interessato o previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea.
4. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza ad Arpae è presentata contattando il DPO (Responsabile della Protezione dei Dati) all'indirizzo [dpo@arpae.it](mailto:dpo@arpae.it) presso Arpae.
5. Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo secondo le procedure previste dagli artt. 77 e ss. del GDPR.

#### **.Art. 22- Spese ed oneri contrattuali**

1. Il contratto, per ogni lotto, relativo al presente servizio viene perfezionato mediante stipula sulla piattaforma Sater di intercent-ER.
2. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri anche tributari relativi alla sottoscrizione ed alla esecuzione del contratto, ad eccezione di quelli che fanno carico ad Arpae per legge.
3. In particolare il contratto concluso in forma elettronica equivale a scrittura privata e pertanto deve essere assoggettato ad imposta di bollo secondo le disposizioni dell'allegato I. 4 al codice n. 36/2023

#### **Art. 22 - Foro competente**

1. Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e Arpae Emilia-Romagna sarà competente in via esclusiva il Foro di Bologna.
2. Qualora la controversia dovesse insorgere durante l'esecuzione della Fornitura, il Fornitore sarà comunque tenuto a proseguire, senza ritardi o sospensioni, nell'esecuzione della stessa; in caso di inadempimento a tale obbligo si applica quanto previsto all'articolo "Risoluzione".

The logo for ARPAE (Agenzia Prevenzione Ambiente Energia Emilia-Romagna) is located in the top-left corner. It features the word "arpae" in a stylized font, with "ar" in black, "pa" in green, and "e" in red. Below this, the full name of the agency is written in a smaller, black, sans-serif font: "agenzia", "prevenzione", "ambiente energia", and "emilia-romagna". <b>arpae</b> agenzia prevenzione ambiente energia emilia-romagna	<b>Capitolato speciale d'appalto</b>	<b>Allegato 2</b>
		Pag. 12 di 12